**PROTOCOLLO D’INTESA PER UNA INIZIATIVA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA DEL 2016**

**TRA**

**“Comune di Amandola (FM)”** nella persona del Sindaco Adolfo Marinangeli, nato ad Amandola (FM) il 12/04/1955 ed ivi residente in P.zza Risorgimento 3, CF MRNDLF55D12A252J, di seguito “Comune”;

**E**

**Associazione “Croce Rossa Italiana”** (di seguito anche “C.R.I.” o “Croce Rossa Italiana”), con sede in Roma, Via Toscana n. 12, 00187 Roma (CF e P. IVA 13669721006), in persona del Presidente Nazionale, Francesco Rocca, nato a Roma il 01/09/1965 (CF RCCFNC65P01H501H), domiciliato per la carica presso la sede associativa;

**PREMESSO**

* Che nel periodo compreso tra il 24 agosto e il fine ottobre 2016 il Centro Italia, ed in particolare aree estese delle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo sono state colpite da una sequenza sismica con eventi di magnitudo tale da determinare numerose vittime e devastare interi centri abitati con crolli diffusi degli edifici;
* In conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
* in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
* con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
* in data 26 agosto 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 28 agosto 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 1° settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 6 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 13 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 19 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 23 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 396, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 10 ottobre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 399, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
* in data 17 ottobre 2016 è stato adottato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
* in data 26 e 30 ottobre 2016 si sono verificati due ulteriori eventi sismici di particolare intensità che hanno interessato altri Comuni ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
* in conseguenza di ciò sono state adottate le delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 27 e 31 ottobre 2016, recanti l’estensione ai predetti territori degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
* in data 31 ottobre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 400, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 10 novembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 405, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 11 novembre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 205/2016, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;
* in data 12 novembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 406, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 15 novembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 408, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 19 novembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 414, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 21 novembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 415, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 29 novembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 418, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016;
* in data 16 dicembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 422, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 15 dicembre 2016 è stato convertito in legge n. 229, con modificazioni, il decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
* in data 20 dicembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 427, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 11 gennaio 2017 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 431, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
* in data 22 gennaio 2017 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 436, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”;
* in data 9 febbraio 2017 è stato emanato il decreto-legge n. 8/2017, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
* l’articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
* Che il D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, e in particolare l’art. 4, comma 4, lettera d) disciplina come la CRI deve “organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale”;
* Che lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, e in particolare l’art. 7, comma 1, lettera g), disciplina tra i compiti istituzionali di CRI quello di “promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell’assistenza alla persona” nonché quello di “organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio di protezione civile”;
* Che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, incentiva la promozione di interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà”;
* Che la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, pluralismo e solidarietà;
* Che gli Obiettivi Strategici 2020 della Croce Rossa Italiana identificano tra gli altri l’Obiettivo “Supporto ed Inclusione Sociale”, mediante la riduzione delle cause di vulnerabilità individuali ed ambientali; la costruzione di comunità più inclusive ove promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo; nonché l’Obiettivo strategico “Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri” che mira a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri;
* Che la Croce Rossa Italiana, in linea con il suo tradizionale impegno a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e con le proprie finalità statutarie, condivide l’interesse alla realizzazione del suddetto centro;
* Che CRI ha assunto l’impegno di realizzare in proprio il Progetto con il sostegno economico dei soggetti interessati ad apportare fondi;
* Che il Comune, nell’ambito delle proprie finalità, intende ricostruire il tessuto sociale del proprio territorio, anche attraverso la creazione di ambienti destinati ad ospitare attività di vario genere;
* Che, a causa del sisma, il Comune ha perduto vari immobili già destinati ad attività istituzionali, culturali, turistiche, ecc.;
* Che il Comune ha manifestato il proprio interesse a promuovere e sostenere la realizzazione del Progetto riconoscendone l’utilità per la propria comunità;
* Che le Parti intendono definire un Protocollo di intesa volto a definire i reciproci rapporti, individuare i rispettivi ruoli al fine di promuovere ed agevolare la realizzazione del Progetto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo.

**Articolo 2 – Oggetto**

I Firmatari, con la sottoscrizione del presente Protocollo, intendono definire e regolamentare i reciproci rapporti ed individuare i rispettivi ruoli al fine di promuovere ad agevolare la per la riconversione dell’ex mattatoio a Struttura Polifunzionale e Magazzino della Protezione Civile nel Comune di Amandola (FM).

Il Comune, espresso il proprio parere per la realizzazione della “Struttura Polifunzionale e Magazzino della Protezione Civile”, ha individuato l’area presso la quale sviluppare il Progetto in zona B1 – totalmente edificata, censita al NCT al foglio 42, particella 879 sub 1.

Il Comune è proprietario dell’opera e quindi opererà conformemente a quanto stabilito dall’art. 7 del DPR 380/2001.

**Articolo 3 – Attività da svolgere all’interno del Centro**

La Struttura Polifunzionale e Magazzino della Protezione Civile sarà destinato prevalentemente alle seguenti attività:

1. Progetti formativi in caso di terremoto, frana, grave incidente stradale, incendio boschivo, valanga; soccorso sanitario e non sanitario su terreno innevato, piste da sci, impianti di risalita e saranno destinati spazi ad attività di formazione;
2. Monitoraggio continuo della situazione ambientale, finalizzato al supporto immediato in caso di emergenza e di necessità;
3. Dedicare degli spazi all’interno del Centro quale punto di riferimento riconosciuto dalle Istituzioni Locali e Regionali, come centro di formazione per la popolazione locale volto a strutturare, potenziare, e rendere efficiente la rete di volontariato territoriale per rispondere con efficacia ad altri eventi sismici o calamità naturali, individuando all’interno del Centro uno spazio che possa essere destinato a Sala operativa interforze locale da attivare in caso di emergenze;
4. Realizzazione di un polo operativo e di coordinamento, che riunisca tutte le associazioni deputate all’assistenza della popolazione;
5. Predisposizione di adeguato spazio per il ricovero dei mezzi di soccorso.

**Articolo 4 – Impegni e dichiarazioni delle parti**

1. Croce Rossa si impegna a:
2. Dare esecuzione al presente Protocollo secondo buona fede;
3. Inoltrare al Comune di Amandola lo Studio di Fattibilità/Progetto Preliminare dell’Opera;
4. Provvedere alla realizzazione di tutte le opere a regola d’arte previste dal presente Protocollo, dalla data di messa a disposizione dell’area e non appena ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa, salvo imprevisti e/o eventi e cause di forza maggiore;
5. Presentare dichiarazione sostitutiva si sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché medesima dichiarazione degli altri soggetti coinvolti nei lavori.
6. Il Comune di Amandola, in quanto Committente dell’opera si impegna a:
7. Adempiere agli obblighi imposti dalla legge, in particolare in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016, dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.P.R. 380/20 01;
8. Dare esecuzione al presente Protocollo secondo buona fede;
9. Destinare l’Area per la realizzazione del Progetto;
10. fornire planimetria dell’area individuata, visura catastale, relazione geologica e rilievo topografico;
11. Predisporre l’accessibilità dell’area a mezzi di cantiere e operatori;
12. Predisporre la rete elettrica e idrica di cantiere;
13. Predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari, apposita relazione geologica nonché la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e della relativa sistemazione idrogeologica;
14. progettare ed eseguire le necessarie opere di urbanizzazione e fondazione;
15. nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i, amministrativo e statico per le opere di urbanizzazione e per la realizzazione dell’intervento di cui al presente atto;
16. Mettere a disposizione la relazione geologica dell'Area se già disponibile presso l’archivio dell’Ente;
17. Procedere all’effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in tutte le sue parti;
18. Garantire l’allaccio alle reti pubbliche dell’impiantistica realizzata;
19. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e delle aree circostanti, a far tempo dalla donazione dell’opera nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;
20. Sollevare Croce Rossa Italiana da ogni responsabilità successiva al collaudo finale dell’opera e alla consegna dell’opera realizzata al Comune.
21. Garantire permanentemente la destinazione dell’opera a scopi sociali.

**Articolo 5 – Comitato**

Le Parti si riservano la facoltà di costituire un Comitato, composto da persone designate da ciascuna di esse, con il compito di monitorare l’andamento del Progetto ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

Le Parti si impegnano a comunicare entro \_\_\_ giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo i nominativi dei soggetti designati a rappresentarle in seno al Comitato.

**Articolo 6 – Recesso dal Protocollo**

Ciascun firmatario potrà recedere dal presente Protocollo a seguito di comportamenti e/o azioni posti in essere dagli altri firmatari elusivi delle finalità di cui al presente protocollo, ovvero lesivi della propria immagine e/o ruolo istituzionale. Il recesso potrà esercitarsi solo dopo aver esperito il tentativo di composizione amichevole dell’insorgenda controversia di cui all’art. 10.

Il recesso dovrà essere formalizzato con comunicazione scritta da inoltrare alle altre Parti mediante raccomandata A/R o PEC, con un preavviso minimo di sei mesi.

**Articolo 7 – Riservatezza**

La documentazione e le informazioni di carattere riservato, rese disponibili da ciascuno dei sottoscrittori, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono stati fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Ciascuna parte si obbliga a dare evidenza della natura riservata dei documenti e delle informazioni di cui al precedente capoverso.

Ciascuna parte si obbliga a porre in essere le misure opportune per la tutela della riservatezza delle informazioni e della documentazione ricevute nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo.

**Articolo 8 – Durata**

Il presente protocollo ha durata e validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell’opera.

**Articolo 9 – Provenienza delle somme e ripartizione delle spese**

La Croce Rossa Italiana da atto che le somme che saranno impiegate per la realizzazione dell’Opera hanno natura privata e sono il provento di donazioni effettuate nell’ambito della raccolta di fondi per le popolazioni colpite dal terremoto del 2016.

**Articolo 10 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione avente ad oggetto il presente Protocollo dovrà essere effettuata presso i seguenti recapiti:

* **Comune di Amandola** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* **Croce Rossa Italiana**, Via Bernardino Ramazzini 31, Roma, Fax: 06 65741204, PEC: sg@cert.cri.it

**Articolo 11 – Clausole generali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione di una parte sull’altra.

Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Protocollo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.

**Articolo 12 – Legge applicabile, composizione delle controversie e Foro competente**

Il presente Protocollo è regolato dalle vigenti normative sostanziali e processuali italiane.

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’esecuzione o interpretazione del presente Protocollo o comunque con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

Entro il termine di 7 (sette) giorni dall’invio della prima comunicazione della Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia potendo prendere ogni iniziativa possibile, compresa la modifica o l’annullamento di parte del Protocollo o dell’intero Protocollo, al fine del superamento della crisi, redigendo all’esito un piano condiviso di uscita dalla crisi.

In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Tribunale Civile di Roma.